PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE E SCISSIONE

PARTE "A"
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA'

" IM.MARS.R.L.
SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

NELLA SOCIETA'

"MARRELLI HEALTH S.R.L.
SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

PARTE "B"
SCISSIONE PARZIALE CON SCORPORO, EX ART. 2506.1 C.C., DELLA

"MARRELLI HEALTH S.R.L.
SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"
A
FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE

10 OTTOBRE 2026

PREMESSA E DISPOSIZIONI COMUNI

Il capitale sociale di € 255.987,80 della Im.Mar s.r.l. è detenuto interamente da persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare, Famiglia Marrelli, e precisamente:
Eredi Massimo Marrelli in proprietà indivisa l'importo di € 232.948,91 rispettivamente pari al 91% del capitale sociale della società in ragione di:

- STASI ANTONELLA GIOVANNA, nata a Crotone (KR) il 26 ottobre1966, domiciliata in Crotone alla via Enrico Fermi snc, in ragione dei 3/9 (tre noni);
- MARRELLI DORIANA CONSUELO, nata a Cariati (CS) il 18 ottobre 1985, domiciliata a Crotone in via Cristoforo Colombo n. 215, in ragione dei 2/9 (due noni);
- MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, nata a Crotone (KR) il 28 gennaio 2000, domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, contrada Sant'Andrea- via delle Calle n. 93, in ragione dei 2/9 (due noni);
- MARRELLI LORENZO, nato a Crotone (KR) il 6 dicembre 2001, domiciliato in Isola di Capo Rizzuto alla via delle Calle n.93, in ragione dei 2/9 (due noni);

Inoltre, hanno una propria partecipazione del 3,00% cadauno i soci:

- MARRELLI DORIANA CONSUELO, una quota sociale di nominali euro 7.679,63 pari allo 3,00% del capitale sociale;
- MARRELLI LORENZO, nato il 2001, una quota sociale di nominali euro 7.679,63 pari allo 3,00% del capitale sociale;
- MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, una quota sociale di nominali euro 7.679,63 pari allo 3,00% del capitale sociale;

che a loro volta detengono di fatto il 100% del capitale sociale della Marrelli Health s.r.l. di € 2.706.235,00, e precisamente per il 96,54% tramite la società Im.Mar s.r.l. e per il 3,46% direttamente.
Le partecipazioni delle persone fisiche nella Marrelli Health s.r.l. sono state acquisite a seguito di scissione parziale proporzionale della Im.Mar srl in favore della beneficiaria Marrelli Health, deliberata dalle assemblee straordinarie di entrambe le società in data 30 ottobre 2021 ed il relativo atto di scissione stipulato in data 16 dicembre 2021.
A decorrere dalla data di efficacia della scissione, il capitale sociale della società "MARRELLI HEALTH S.R.L.", società beneficiaria preesistente partecipata al 100% (cento per cento) dalla medesima società scissa IM.MAR S.r.l., viene attestato a complessivi euro 2.706.235,00 (duemilionisettecentoseimiladuecentotrentacinquevirgolazerozero), pertanto

l'intero apporto da scissione, del valore di euro 93.955,00 (novantatremila novecentocinquantacinquevirgolazerozero) viene appostato a capitale sociale.
A fronte di tale aumento di capitale, ai soci della società scissa vengono assegnate quote sociali della società beneficiaria con rapporto di cambio alla pari e pertanto:
ai soci:

- Eredi Massimo Marrelli in proprietà indivisa l'importo di € 85.499,05 rispettivamente pari al 3,16% del capitale sociale della società beneficiaria in ragione di:

STASI ANTONELLA GIOVANNA, nata a Crotone (KR) il 26 ottobre1966, domiciliata in Crotone alla via Enrico Fermi snc, in ragione dei 3/9 (tre noni);

MARRELLI DORIANA CONSUELO, nata a Cariati (CS) il 18 ottobre 1985, domiciliata a Crotone in via Cristoforo Colombo n. 215, in ragione dei 2/9 (due noni);

MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, nata a Crotone (KR) il 28 gennaio 2000, domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, contrada Sant'Andrea- via delle Calle n. 93, in ragione dei 2/9 (due noni);

MARRELLI LORENZO, nato a Crotone (KR) il 6 dicembre 2001, domiciliato in Isola di Capo Rizzuto alla via delle Calle n.93, in ragione dei 2/9 (due noni);

Inoltre, sempre con rapporto di cambio alla pari, vengono assegnate le seguenti quote sociali della MARRELLI HEALTH SRL a

- MARRELLI DORIANA CONSUELO, viene assegnata una quota sociale della MARRELLI HEALTH SRL di nominali euro 2.818,65 pari allo 0,10% del capitale sociale della società beneficiaria;
- MARRELLI LORENZO, nato il 2001, viene assegnata una quota sociale della MARRELLI HEALTH SRL di nominali euro 2.818,65 pari allo 0,10% del capitale sociale della società beneficiaria;
- MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, viene assegnata una quota sociale della MARRELLI HEALTH SRL di nominali euro 2.818,65 pari allo 0,10% del capitale sociale della società beneficiaria.

La partecipazione sociale del socio IM.MAR S.R.L. nella MARRELLI HEALTH SRL, non subisce alcuna modifica di valore e mantiene una partecipazione al capitale della società beneficiaria pari al 96,54% del capitale sociale post scissione.

Con il presente progetto si propone un'operazione di fusione (inversa) per incorporazione della società "Im.Mar srl" (controllante) nella "Marrelli Health srl" (controllata) con l'assegnazione delle quote proprie ai soci della società controllante ed incorporata ed una

scissione parziale con scorporo, ex art. 2506.1 c.c., in una beneficiaria di nuova costituzione interamente partecipata dalla incorporante Marrelli Health s.r.l. per la gestione delle partecipazioni acquisite tramite la predetta fusione.
L'operazione nel suo insieme si inserisce nel contesto del progetto di razionalizzazione dell'assetto societario del "Gruppo Marrelli" e le ragioni economiche le possiamo riassumere nell'ottenimento di risparmi di natura economica, sia perché alla società controllata fanno capo rapporti giuridici la cui trasferibilità risulta onerosa e difficoltosa; sia perché la controllata gode di un particolare status e la gestione operativa è accentrata su di essa. La fusione inversa consente quindi di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili ed amministrativi, quali ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze e il subentro nei rapporti contrattuali.
La successiva scissione parziale razionalizza e regola le attività di gestione delle partecipazioni acquisite a seguito della fusione, non direttamente collegate al suo *core business.*

Gli Organi Amministrativi di "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata"("Società Incorporante"), e di "Im.Mar Società a Responsabilità limitata" ("Società Incorporanda"), hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 ter cod. civ, della Società **"**Im.Mar Società a Responsabilità limitata**"** nella società **"**Marrelli Health Società a Responsabilità limitata.", formato sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione – che le compagine sociali sono, di fatto, interamente detenute da persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare, Famiglia Marrelli, in entrambe le società, per coma sopra indicato
Il presente progetto di fusione e scissione parziale con scorporo recepisce integralmente la volontà dell'assemblee dei soci delle società interessate alla fusione e scissione parziale con scorporo espressa In data tre agosto 2026., le quali, nel dare mandato agli organi amministrativi per la redazione di detto progetto di fusione e scissione parziale con scorporo e finché la fusione e la scissione parziale con scorporo sia decisa, hanno deliberato la rinuncia ai termini previsti dall'art. 2501 – ter, ultimo comma, la rinuncia alla relazione di congruità dei rapporti di cambio prevista dall'art. 2501 – sexies, primo comma, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma del citato articolo, la rinuncia ai termini di cui all'art. 2501 septies, primo comma, la rinuncia alla redazione delle situazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 2501 quater ultimo comma, nonché la rinuncia a tutti i termini, esonerando l'organo amministrativo a predisporre i documenti previsti per la scissione, mediante

l’applicazione del comma 4 dell’art. 2506-ter c.c., dell’ultimo comma dell’art. 2501-ter c.c. e del primo comma dell’art. 2501-septies c.c. (oltre che dell’art. 2505-quater c.c.).
Anche in virtù di ciò sarà facoltà dei soci, in sede di delibera di fusione, ai sensi dell’art. 2505 - quater c.c., ridurre alla metà i termini di cui all’art. 2503, primo comma, non partecipando alla fusione e scissione parziale con scorporo società con capitale rappresentato da azioni.

Il presente progetto di fusione e scissione parziale con scorporo viene pubblicato in data odierna sul sito internet del Gruppo Marrelli all’indirizzo http://gruppomarrelli.it/, nel cui sito sono presenti entrambe le società.

Parte "A"
PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA'

"Im.Mar s.r.l.
Società a
Responsabilità limitata"

NELLA SOCIETA'

"Marrelli Health s.r.l.
Società a
Responsabilità limitata"

* * *

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante:

"Marrelli Health Società a Responsabilità limitata.", con sede in Crotone, località Passovecchio – zona industriale, iscritta nel Registro delle Imprese di Crotone al numero di iscrizione e codice fiscale 01356640795, Repertorio Economico Amministrativo KR - 111593.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 2.706.235,00 ed è così ripartito tra i soci:

- Im.Mar s.r.l., costituita in Italia con l'atto per Notaio Mario Capocasale da Crotone il 17 settembre 1997 repertorio n.47227 registrato a Crotone il 25 settembre 1997 al n.2171, con sede in Crotone alla località Passovecchio, Zona Industriale snc, capitale sociale di euro 255.987,80, *interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione* del Registro delle Imprese di Crotone 02146150798, iscritta presso la Camera di Commercio di Crotone con il numero R.E.A. 154222 per una quota pari ad € 2.612.280,00 corrispondente al 96,54% del capitale sociale;
- Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, per una quota pari ad € 2.818,65 corrispondente al 0,10% del capitale sociale;

- Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad € 2.818,65 corrispondente al 0,10% del capitale sociale;
- Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, per una quota pari ad € 2.818,65 corrispondente al 0,10% del capitale sociale;

ed in proprietà indivisa a seguito di successione ereditaria

- Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad € 85.499,05 corrispondente al 3,16% del capitale sociale, così ripartita:
 1) Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, in ragione dei 2/9;
 2) Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, in ragione dei 2/9;
 3) Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, in ragione dei 2/9;
 4) Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNNL66R66D122R, rappresentante comune, in ragione dei 3/9.

Società Incorporanda:

Società a responsabilità limitata “Im.Mar Società a Responsabilità limitata.", con sede in Crotone (KR), via Enrico Fermi snc, località Passovecchio, Zona Industriale, iscritta nel Registro delle Imprese di Crotone, al numero di iscrizione e codice fiscale 02146150798, Repertorio Economico Amministrativo KR - 154222.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 255.987,80 ed è così ripartito tra i soci:

- Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, per una quota pari ad € 7.679,73 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;
- Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad € 7.679,73 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;
- Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, per una quota pari ad € 7.679,73 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;

ed in proprietà indivisa a seguito di successione ereditaria

- Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad € 232.948,91 corrispondente al 91,00% del capitale sociale, così ripartita:
 1) Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, in ragione dei 2/9;
 2) Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, in ragione dei 2/9;
 3) Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, in ragione dei 2/9;

4) Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNNL66R66D122R, rappresentante comune, in ragione dei 3/9.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo statuto vigente della società Incorporante terrà conto dell'effetto della Fusione, in particolare con la modifica dell'art. 4 (oggetto sociale), necessaria al fine di ampliare l'oggetto sociale includendo l'attività di Holding ed immobiliare.
Lo statuto della "Marrelli Health S.r.l. ", contenente le citate modifiche (e dunque lo Statuto che sarà vigente alla Data di Efficacia come di seguito definita della Fusione), è allegato al presente Progetto di Fusione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Si da atto altresì che la società "Im.Mar Società a Responsabilità limitata "si estinguerà e con lei tutti gli organi statutari, mentre resteranno invariati gli organi di amministrazione e di controllo dell'incorporante "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata".

3. RAPPORTO DI CAMBIO
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE
5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Il "Documento O.I.C. 4" stabilisce il principio che il Disavanzo/Avanzo di fusione derivante dalla fusione inversa deve corrispondere al Disavanzo/Avanzo derivante dalla fusione diretta, cioè devono essere uguali.
Pertanto, si procede al calcolo del Disavanzo/Avanzo derivante in caso di fusione diretta per come evidenziato nel prospetto seguente in base ai bilanci chiusi al 31.12.2025:

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

calcolo avanzo/disavanzo in caso di fusione diretta	
valore partecipazione	2.979.583,00
patrimonio netto MH	
di competenza IMMar (96,54%)	8.083.090,50
avanzo DA ANNULLAMENTO	**-5.103.507,50**
nel caso di avanzo questo va a riserva	

Nel nostro caso, operazione di fusione (inversa) per incorporazione della società “Im.Mar srl” (controllante) nella “Marrelli Health srl” (controllata) con l’assegnazione delle quote proprie ai soci della società controllante ed incorporata, considerato che il risultato deve essere uguale anche se inverso, detta differenza, avanzo da annullamento -5.103.507,50, sarà assegnata a riserva.

Richiamato quanto esposto in premessa, in relazione a tali punti si dà atto:

- che la società incorporante procederà, a servizio della fusione, ad annullare le partecipazioni detenute dalla Im.Mar nella incorporante MH;
- che a seguito di detto annullamento la differenza sarà assegnata a riserva, trovandone capienza, e le quote del capitale sociale nella “Marrelli Health srl” di proprietà dell’incorporata “Im.Mar srl”, pari ad € 2.612.280,00 corrispondente al 96,54% del capitale sociale della incorporante, verranno così assegnate ai soci persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare, Famiglia Marrelli, mantenendo invariato il rapporto partecipativo:

➢ Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, per una quota pari ad € 78.368,40 corrispondente al 3,00%;

➢ Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad € 78.368,40 corrispondente al 3,00%;

➢ Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, per una quota pari ad € 78.368,40 corrispondente al 3,00%;

ed in proprietà indivisa a seguito di successione ereditaria

➢ Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad € 2.377.174,80 corrispondente al 91,00%, così ripartita:

1) Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, in ragione dei 2/9;
2) Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, in ragione dei 2/9;
3) Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, in ragione dei 2/9;
4) Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNNL66R66D122R, rappresentante comune, in ragione dei 3/9.

A seguito delle predette assegnazioni il capitale sociale della Marrelli Healt srl pari ad € 2.706.235,00 sarà così ripartito tra i soci:

➢ Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;

- Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;
- Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;

ed in proprietà indivisa a seguito di successione ereditaria

- Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad € 2.462.673,85 corrispondente al 91,00% del capitale sociale, così ripartita:
 1) Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, in ragione dei 2/9;
 2) Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, in ragione dei 2/9;
 3) Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, in ragione dei 2/9;
 4) Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNNL66R66D122R, rappresentante comune, in ragione dei 3/9.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le quote della Società Incorporante assegnate avranno godimento dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione e scissione parziale con scorporo ai sensi dell'art. 2504–*bis* e 2506 quater - cod. civ.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

La data di efficacia della Fusione ex art. 2504-*bis* cod. civ., secondo comma, sarà stabilita nell'atto di fusione, e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ., comma secondo (la "**Data di Efficacia**"). A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la società Incorporante proseguirà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporanda.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-*ter* numero 6) cod. civ., le operazioni effettuate dalla società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione ai sensi del precedente capoverso e da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione, né possessori di titoli diversi dalle quote.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * *

I sottoscritti dichiarano infine che la presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501 bis cod. civ..

Parte "B"

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE CON SCORPORO, EX ART. 2506.1 C.C., DELLA SOCIETA'

"Marrelli Health s.r.l
Società a
Responsabilità limitata"
A

FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE

"IMMAR HERITAGE Srl"

In un momento logicamente successivo all'iscrizione dell'atto di fusione relativo al procedimento di cui sopra, ma cronologicamente simultaneo, si perfezionerà la scissione parziale a favore di una beneficiaria di nuova costituzione che per effetto di essa sarà titolare delle quote di partecipazioni, nonché delle relative attività e passività inerenti, alle seguenti società facenti parte del "Gruppo": Tecnologica srl, Le Verdi Praterie società agricola srl, Hospitality srl ed Esperia TV srl, Alkameon s.r.l. ed Almaripe s.r.l.; per effetto di tale scissione parziale, si determinerà la creazione di un nuovo organismo societario partecipato al 100% dalla società scindenda Marrelli Health srl.

Per tali motivi il progetto unitario, le deliberazioni di approvazione medesimi dello stesso e i conseguenti atti finali di fusione e scissione saranno adottati nell'indicata successione logica, ma in pari data, con riguardo alle due operazioni straordinarie, in quanto operazioni tra loro necessariamente collegate a livello sia genetico sia funzionale.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società scindenda**:**

"Marrelli Health Società a Responsabilità limitata.", con sede in Crotone, località Passovecchio – zona industriale, iscritta nel Registro delle Imprese di Crotone al numero di iscrizione e codice fiscale 01356640795, Repertorio Economico Amministrativo KR - 111593.

Il capitale sociale, successivo alla fusione, sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 2.706.235,00 ed è così ripartito tra i soci:

- Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;

- Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;
- Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, per una quota pari ad € 81.187,05 corrispondente al 3,00% del capitale sociale;

ed in proprietà indivisa a seguito di successione ereditaria

- Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad € 2.462.673,85 corrispondente al 91,00% del capitale sociale, così ripartita:
 5) Marrelli Doriana Consuelo, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, in ragione dei 2/9;
 6) Marrelli Lorenzo, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, in ragione dei 2/9;
 7) Marrelli Benedetta, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, in ragione dei 2/9;
 8) Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNNL66R66D122R, rappresentante comune, in ragione dei 3/9.

Società beneficiaria di nuova costituzione**:**

"IMMAR HERITAGE Srl", partecipata al 100% dalla Marrelli Health srl, come da Statuto allegato B).

2. STATUTO DELLA SCINDENDA E DELLA BENEFICIARIA

Lo statuto della società scindenda (Allegato A) non sarà modificato in occasione della scissione poiché non si modificheranno né i soci, né la percentuale di partecipazione e né il capitale sociale della società, in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società Scindenda trova completa copertura con l'iscrizione tra l'attivo del valore della partecipazione del 100% della beneficiaria.
Lo statuto della società beneficiaria di nuova costituzione, terrà conto dell'effetto della Scissione.

3. FISSAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

A seguito dell'operazione di scissione la società scindenda non modificherà il proprio capitale sociale.

La società beneficiaria di nuova costituzione ***"IMMAR HERITAGE Srl"*** determinerà il proprio capitale sociale in base agli elementi patrimoniali oggetto dell'attribuzione della scissione.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE

La scissione mediante scorporo comporterà, una volta avuta efficacia giuridica, l'attribuzione di parte del patrimonio della scindenda Marrelli Health Società a Responsabilità limitata" a favore della beneficiaria di nuova costituzione ***"IMMAR HERITAGE Srl"***. Ai fini della Scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della Società Scindenda che rimane pertanto pari a Euro 2.706.235,00 in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società Scindenda non ha intaccato il capitale sociale rimanendo assorbita dalla iscrizione tra l'attivo del valore della partecipazione del 100% della beneficiaria.

5. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO.

La scissione mediante scorporo, operazione straordinaria introdotta al n. 2506.1 del Codice Civile, si caratterizza per il fatto che, mentre nelle altre forme di scissione, a fronte del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria, quest'ultima emette azioni o quote destinate ai soci della scissa, nella scissione mediante scorporo le azioni o quote della beneficiaria vengono assegnate alla stessa società scissa.

Pertanto, non è stato necessario determinare alcun rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'art. 2506-ter, terzo comma del Codice Civile, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti, avendo i soci all'unanimità approvato l'esonero dalla redazione:

- della Situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del Codice Civile;
- della relazione dell'organo amministrativo.

Le quote della Società Beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione di cui al successivo punto.

6. DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE.

Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma primo, Codice Civile, la Scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la società Beneficiaria. In conseguenza della predetta iscrizione, la società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali ad essa attribuiti, assumendo tutti i diritti ed obblighi ad essi relativi. Dalla medesima data decoreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 173 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si precisa:

- che la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scindenda (art. 173, co. 1, del TUIR);
- che sono irrilevanti gli eventuali disavanzi e avanzi di concambio e annullamento ed i maggiori valori iscritti non sono imponibili (art. 173, co. 2, del TUIR);
- che gli elementi attivi e passivi attribuiti alla beneficiaria mantengono gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scindenda;
- che Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della scindenda;
- che il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assegnate ai soci della scindenda ricevute in cambio non comportano realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di Soci o possessori di titoli diversi dalle quote né per la Società Scindenda, né per la Società Beneficiaria.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione. Con riferimento al comma 4 dell'art. 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, pertanto, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della Scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione. Come già accennato, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione

dell'attività d'impresa del Gruppo Marrelli prima con la fusione e poi con la scissione mediante scorporo che razionalizza e regola le attività di gestione delle partecipazioni acquisite a seguito della fusione, non direttamente collegate al suo *core business.*

Le motivazioni economiche sono connesse all'ottimizzazione della redditività aziendale e al migliore controllo della gestione operativa delle due attività.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

9. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELL'ATTRIBUZIONE PER SCISSIONE

A seguito della scissione, alla società beneficiaria ***"IMMAR HERITAGE Srl"*** verranno assegnati gli assets come descritti nel successivo allegato sub C) elaborati alla data odierna ma che contengono gli effetti della fusione di cui sopra.

In particolare – con riferimento alla situazione patrimoniale parziale della scindenda Marrelli Health S.R.L. contenuta nel prospetto contabile elaborato, redatto ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile – gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno attribuiti per scissione alla ***"IMMAR HERITAGE Srl"*** sono quelli riportati nell'allegato sub C), che fa parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione.

Tenendo presente che il patrimonio netto contabile (arrotondato per difetto) inerente alla scissione parziale della scindenda "Marrelli Health S.R.L.", elaborato alla data del quindici settembre 2026, ma che contiene gli effetti della fusione di cui sopra, ammonta a complessivi ***€ 4.591.102,00,*** alla beneficiaria verranno assegnati per scissione elementi patrimoniali per valore netto contabile pari ad ***€ 4.591.102,00***, il tutto come dettagliatamente illustrato nel predetto allegato sub C) a cui si rimanda.

Si precisa, peraltro, che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per scissione alla società beneficiaria sono suscettibili di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione.

A tale riguardo si precisa, infine, che gli elementi patrimoniali esistenti alla data di effetto della scissione verranno attribuiti alla beneficiaria ***"IMMAR HERITAGE Srl"*** in base ai medesimi criteri utilizzati per la stesura del progetto di scissione.

8. ALLEGATI

A. Statuto sociale di ”Marrelli Health società a responsabilità limitata” in esito alla Fusione con proposta di modifica dell’art. 4;
B. Statuto sociale della beneficiaria della scissione parziale *“*IMMAR HERITAGE Srl”.
C. Situazione patrimoniale di scissione.

* * *

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e Scissione parziale con scorporo e agli statuti sociali allegati *sub* “A” e *sub* “B” che fossero richieste dalle competenti Autorità

Crotone, 10 ottobre 2026

Per la società incorporanda e scindenda

“Marrelli Health Società a Responsabilità limitata”

il legale rappresentante

Per la società incorporante

“Im.Mar Società a Responsabilità limitata.”

il legale rappresentante

ALLEGATO "A"

AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto con le proposte di modifiche in esito alla fusione

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "**Marrelli Health S.r.l.** "

SEDE

Art.2) La Società ha sede nel Comune di Crotone

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

DURATA

Art. 3) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

OGGETTO

Art. 4) La società ha per oggetto:

- la gestione di case di cura e/o di centri sanitari, anche in day surgery e day Hospital, per tutte le specialità sia mediche che chirurgiche, incluse la radioterapia, l'odontoiatria, la diagnostica per immagini e la medicina nucleare, la gestione di strutture per malati terminali, pensionati, comunità di alloggio per anziani, case di riposo, residenze sanitarie ed assistenziali, strutture poliambulatori, centri di riabilitazione, centri di dimagrimento e terapie estetiche, palestre ed ogni altra attività ausiliaria e complementare quale, a titolo esemplificativo, l'assistenza domiciliare, l'organizzazione di convegni, la formazione del personale, la produzione e diffusione di

programmi audiovisivi e radiofonici a carattere medico o comunque attinenti al settore della sanità anche attraverso l'esercizio di emittenti televisive, radiofoniche e telematiche;

- l’industria per la produzione protesi dentarie fisse e mobili, scheletrati, ortodontia meccanica di piccola precisione;
- L'attività di ristorazione con preparazione di pasti e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcooliche e superalcooliche; la gestione di bar, ristoranti e tavole calde;
- Svolgere e gestire, in proprio e per conto di terzi, corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nell'ambito di competenza dei propri settori di attività. Promuovere scambi di esperienze con organismi italiani ed internazionali che perseguono le stesse finalità, favorendo la partecipazione a convegni e promuovendo studi e ricerche.
- L’istituzione, la gestione e la promozione di laboratori per la ricerca scientifica nei settori attinenti alle proprie attività e la promozione e conduzione di progetti di ricerca.

Per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzati i marchi “Calabrodental ““Marrelli Hospital” e “Centro Studi Dentalia “

L’attività di assunzione di partecipazioni mediante acquisto di azioni, quote ed interessenze di società o enti costituiti o costituendi, in Italia ed all’estero; allo scopo di stabile investimento e non di collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico e quindi con esclusione dello svolgimento dell’attività nei confronti del pubblico; il rilascio di garanzie a favore di terzi,

nell'interesse di società partecipate, purché svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque abbia carattere residuale.

L'attività di coordinamento e prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica ed amministrativa con possibilità di assumere incarichi di amministrazione, designando la persona fisica ad essa preposta, a favore delle società controllate, collegate e partecipate, sempre nei limiti previsti dalle leggi.

L'acquisto ed il possesso di obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritto di sottoscrivere od acquistare azioni, in società italiane o straniere; l'acquisto ed il possesso di titoli italiani ed esteri a scopo di stabile investimento e non di intermediazione degli stessi nei confronti del pubblico.

Rimane pertanto interdetto alla società lo svolgimento di operazioni e di qualsiasi attività che abbia a determinare la raccolta del risparmio tra il pubblico; l'acquisto o la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal TUIF (D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998); le operazioni di carattere fiduciario; l'esercizio professionale, sotto qualsiasi forma, del credito; e comunque qualunque altra attività che sia riservata a norma del D.lgs 385 del 1° settembre 1993, della legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e del D.Lgs n. 58/98 e dalle altre norme vigenti in materia.

La gestione di immobili sia propri che di terzi, per l'affitto e per la locazione e l'attività di leasing immobiliare; nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili sia rustici che urbani, sia civili che industriali od agricoli; la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura o specie; ivi compresi immobili civili, alberghieri, villaggi turistici, magazzini e padiglioni.

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie; rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi; contrarre locazioni, leasing anche immobiliare, mutui e finanziamenti in genere; nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro **2.706.235,00 (duemilionisettecentoseiduecentotrentacinquemila virgola zero zero).**

Possono essere conferiti anche beni diversi dal denaro.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 c.c.

DOMICILIAZIONE

Art. 6) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del Revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7) Il trasferimento delle partecipazioni sia tra vivi che mortis-causa devono essere previamente offerte in prelazione agli altri soci.

Nel caso in cui la prelazione, anche parzialmente, non venga esercitata, il subentro di nuovi soci è ammesso previo gradimento dell'assemblea. Il gradimento deve essere espresso mediante delibera assunta con le maggioranze stabilite nell'art. 29. L'organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento a mezzo di raccomandata A/R della richiesta degli eredi o del socio che intende cedere la propria partecipazione a terzi deve convocare l'assemblea dei soci che delibererà sul gradimento. Il gradimento dell'assemblea così come il mancato gradimento non deve essere motivato. Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, compreso il socio che intende cedere la propria partecipazione. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Il trasferimento effettuato in difformità di quanto sopra indicato non produce effetti nei confronti della società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese.

Il mancato gradimento nei trasferimenti mortis-causa agli eredi e/o legatari del socio defunto comporterà la cessione della partecipazione del socio defunto ai soci superstiti che avranno il diritto di riscattarla in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il prezzo di vendita sarà determinato secondo i criteri sanciti dall'art. 2473 c.c., comma 3.

RECESSO

Art. 8) L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società. In ogni caso hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito

all'approvazione delle decisioni, perché assenti, dissenzienti od astenuti, riguardanti gli argomenti previsti all'art. 2473 c.c.

Art. 9) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10) Per quanto riguarda la determinazione delle somme spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di paga-mento delle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile.

ESCLUSIONE

Art. 11) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

UNICO SOCIO

Art. 12) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13) La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 14) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 15) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 16) In caso di richiesta da parte di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Art. 17) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delega-te le attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli

amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno al-la società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

RAPPRESENTANZA

Art. 18) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di acquiescenza con modalità' stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro

compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, verrà nominato e sarà regolato dalle norme del codice civile in materia.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita anche la revisione legale dei conti, se non è stato nominato un revisore.

Qualora la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni del controllo legale dei conti della società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

Art. 21) Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di

società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

DECISIONE DEI SOCI

Art. 22) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-presentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 23) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Art. 24) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché' sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

ASSEMBLEA

Art. 25) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22 secondo comma lettere d), e) ed f) nonché' in tutti gli altri casi espressamente previ-sti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assi-curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a-gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-tori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dalle vigenti normative delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 27) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

VERBALI ASSEMBLEARI

Art. 28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29) L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con i medesimi quorum di cui sopra. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo

comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sarà presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione, il bilancio sarà depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2478/bis del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31) La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

NORMA DI RINVIO

Art. 32) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

* * *

ALLEGATO “B”

AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto “IMMAR HERITAGE Srl”

STATUTO

* * *

DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione: “IMMAR HERITAGE Srl”.

SEDE

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Crotone.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

DURATA

Art. 3) La durata della società viene stabilita fino al 31 dicembre 2100.

OGGETTO

Art. 4) La società ha per oggetto:

- l’attività di assunzione di partecipazioni mediante acquisto di azioni, quote ed interessenze di società o enti costituiti o costituendi, in Italia ed all’estero; allo scopo di stabile investimento e non di collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico e quindi con esclusione dello svolgimento dell’attività nei confronti del pubblico; il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell’interesse di società partecipate, purché svolta in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale e comunque abbia carattere residuale.

L’attività di coordinamento e prestazione di servizi di natura finanziaria,

tecnica ed amministrativa con possibilità di assumere incarichi di amministrazione, designando la persona fisica ad essa preposta, a favore delle società controllate, collegate e partecipate, sempre nei limiti previsti dalle leggi. L'acquisto ed il possesso di obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritto di sottoscrivere od acquistare azioni, in società italiane o straniere; l'acquisto ed il possesso di titoli italiani ed esteri a scopo di stabile investimento e non di intermediazione degli stessi nei confronti del pubblico.

Rimane pertanto interdetto alla società lo svolgimento di operazioni e di qualsiasi attività che abbia a determinare la raccolta del risparmio tra il pubblico; l'acquisto o la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal TUIF (D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998); le operazioni di carattere fiduciario; l'esercizio professionale, sotto qualsiasi forma, del credito; e comunque qualunque altra attività che sia riservata a norma del D.lgs 385 del 1° settembre 1993, della legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e del D.Lgs n. 58/98 e dalle altre norme vigenti in materia.

La gestione di immobili sia propri che di terzi, per l'affitto e per la locazione e l'attività di leasing immobiliare; nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili sia rustici che urbani, sia civili che industriali od agricoli; la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura o specie; ivi compresi immobili civili, alberghieri, villaggi turistici, magazzini e padiglioni.

La società, non in via prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e

finanziarie, con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico; contrarre mutui e finanziamenti in genere, anche assistiti da garanzie ipotecarie, da avalli

o da fidejussioni; compiere qualunque altra operazione e contratto bancario; prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, anche non soci; e comunque compiere attività che abbiano attinenza anche indiretta con lo scopo sociale, in quanto operazioni ritenute utili od opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di **euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero).**

Possono essere conferiti anche beni diversi dal denaro.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 c.c.

DOMICILIAZIONE

Art. 6) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del Revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7) Il trasferimento delle partecipazioni sia tra vivi che mortis-causa devono essere previamente offerte in prelazione agli altri soci.

Nel caso in cui la prelazione, anche parzialmente, non venga esercitata, il subentro di nuovi soci è ammesso previo gradimento dell'assemblea. Il gradimento deve essere espresso mediante delibera assunta con le maggioranze stabilite nell'art. 29. L'organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento a mezzo di raccomandata A/R della richiesta degli eredi o del socio che intende cedere la propria partecipazione a terzi deve convocare l'assemblea dei soci che delibererà sul gradimento. Il gradimento dell'assemblea così come il mancato gradimento non deve essere motivato. Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, compreso il socio che intende cedere la propria partecipazione. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Il trasferimento effettuato in difformità di quanto sopra indicato non produce effetti nei confronti della società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese.

Il mancato gradimento nei trasferimenti mortis-causa agli eredi e/o legatari del socio defunto comporterà la cessione della partecipazione del socio defunto ai soci superstiti che avranno il diritto di riscattarla in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il prezzo di vendita sarà determinato secondo i criteri sanciti dall'art. 2473 c.c., comma 3.

RECESSO

Art. 8) L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società. In ogni caso hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito

all'approvazione delle decisioni, perché assenti, dissenzienti od astenuti, riguardanti gli argomenti previsti all'art. 2473 c.c.

Art. 9) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10) Per quanto riguarda la determinazione delle somme spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di paga-mento delle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile.

ESCLUSIONE

Art. 11) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

UNICO SOCIO

Art. 12) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13) La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 14) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 15) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 16) In caso di richiesta da parte di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Art. 17) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delega-te le attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli

amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno al-la società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

RAPPRESENTANZA

Art. 18) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di acquiescenza con modalità' stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro

compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, verrà nominato e sarà regolato dalle norme del codice civile in materia.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita anche la revisione legale dei conti, se non è stato nominato un revisore.

Qualora la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni del controllo legale dei conti della società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

Art. 21) Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di

società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

DECISIONE DEI SOCI

Art. 22) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-presentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 23) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Art. 24) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché' sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

ASSEMBLEA

Art. 25) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22 secondo comma lettere d), e) ed f) nonché' in tutti gli altri casi espressamente previ-sti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assi-curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a-gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-tori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dalle vigenti normative delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 27) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

VERBALI ASSEMBLEARI

Art. 28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29) L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con i medesimi quorum di cui sopra. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo

comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sarà presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione, il bilancio sarà depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2478/bis del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31) La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

NORMA DI RINVIO

Art. 32) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

* * *

ALLEGATO "C"

AL PROGETTO DI SCISSIONE

situazione patrimoniale di scissione

Premessa

Gli elementi patrimoniali della scindenda "Marrelli Health S.R.L." costituenti gli elementi attivi e passivi oggetto di attribuzione per scissione alla beneficiaria ***"***IMMAR HERITAGE Srl***"***, vengono assegnati al valore netto contabile con cui sono registrati nel bilancio della società scindenda, e costituisce, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile, la situazione patrimoniale di scissione a cui si fa riferimento.

	SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE PARZIALE AL 15 settembre 2026					
ATTIVO					**PASSIVO**	
Immobilizzazioni finanziarie					DEBITI V/CONTROLLATA TECNOLOGICA	€ 425.797,00
					DEBITI V/CONTROLLATA ESPERIA	€ 516.354,96
PARTECUPAZ. SOCIET- TECNOLOGICA	€ 89.651,54				DEBITI V/CONTROLLATA ALKAMEON	€ 16.486,60
PARTECIPAZ. SOCIET. LVP	€ 18.894,00				DEBITI V/CONTROLLATA HOSPITALITY	€ 72.294,37
PARTECIP. SOCIETARIA ESPERIA TV	€ 180.000,00					
PARTECIP. SOCIETARIA ALKAMEON	€ 13.000,00				**TOTALE PASSIVO**	€ 1.030.932,93
PARTECIP. SOCIETARIA HOSPITALITY	€ 100.013,00					
PARTECIPAZIONI ALMARIPE	€ 51.844,49					
FINANZ. INFRUTTIFERO ALMPARIPE	€ 29.683,28				***patrimonio netto***	***€ 4.591.102,50***
CREDITI V/CONTROLLA LVP	€ 2.799.778,38					
CREDITI V/CONTROLLA TECNOLOGICA	€ 261.703,48				**TOTALE A PAREGGIO**	***€ 5.622.035,43***
ANTICIP CONTROLLATA ALKAMEON	€ 1.775,54					
CREDITI V/CONTROLLATA HOSPITALITY	€ 2.177,16					
FINANZIAMENTO HOSPITALITY	€ 2.073.514,56					
TOTALE ATTIVO	***€ 5.622.035,43***					